

Prot. Interno  
N. 19 del 20.7.2016



**TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA**  
**presso il Distretto della Corte d'Appello di CAMPOBASSO**

**PROTOCOLLO D'INTESA SUI TEMPI, SULLE MODALITA' E SUI CONTENUTI  
DELLE ATTIVITA' ISTRUTTORIE DA COMPIERSI IN ALCUNI PROCEDIMENTI  
COLLEGIALI E MONCRATICI DI SORVEGLIANZA**

Il Direttore dell'U.E.P.E. di Campobasso-Isernia, i Direttori dei tre Istituti penitenziari ubicati nel Distretto della Corte d'Appello, i Magistrati di Sorveglianza si sono riuniti -su convocazione del Presidente del Tribunale di Sorveglianza- il 20 aprile 2016, il 3 maggio 2016 ed il 24 maggio 2016 presso gli Uffici di detto Tribunale; a detti incontri hanno partecipato anche i responsabili dell'Area Pedagogica ed i Comandanti di Polizia Penitenziaria delle Case Circondariali di Campobasso, Isernia e Larino (All. n. 1). In detti tre incontri si è proceduto ad individuare e definire prassi virtuose tese ad accelerare -nell'assoluto rispetto del principio del contraddittorio e di tutte le garanzie previste dalla legge a tutela delle parti- i tempi relativi all'istruttoria ed alla definizione di alcuni procedimenti collegiali e monocratici di sorveglianza, tenendo conto della penuria di risorse, della scarsità di mezzi e delle scoperture di organico, che affliggono sia le cancellerie del Tribunale e dell'Ufficio di Sorveglianza, sia l'U.E.P.E. ed i tre Istituti penitenziari con sede nel Distretto.

La bozza di 'Protocollo' è stata, poi, trasmessa ai Presidenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso, di Isernia e di Larino, per la condivisione e la formulazione entro trenta giorni di proposte tese a migliorarla, anche in ossequio a quanto disposto dall'art. 3 rubricato '*Diffusione di buone pratiche negli uffici giudiziari*' contenuto nel Protocollo d'Intesa perfezionato tra il Consiglio Superiore della Magistratura ed il Consiglio Nazionale Forense.

L'Unione Distrettuale dei Consigli degli Ordini degli Avvocati del Molise con delibera del 29 giugno 2016 ha approvato la bozza di 'Protocollo' senza formulare osservazioni e rilievi in ordine al suo contenuto (All. n. 2).

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Isernia con delibere del 15 e 30 giugno 2016 ha approvato la bozza di 'Protocollo' senza formulare osservazioni e proposte (All. n. 3).

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Larino con delibera del 20 giugno 2016 ha approvato la bozza di 'Protocollo' senza formulare osservazioni e proposte (All. n. 4).

## DISPOSIZIONI

**Art. 1 - Inchiesta socio-familiare dell'U.E.P.E. per le persone condannate in sospensione ex art. 656, comma 5 c.p.p. o agli arresti domiciliari ex art. 656, comma 10 c.p.p.**

**1.** Il Tribunale e l'Ufficio di Sorveglianza non chiedono all'U.E.P.E. di svolgere l'inchiesta socio-familiare nel caso in cui il procedimento di sorveglianza riguarda persona condannata a pena detentiva - anche residua- non superiore a quattro mesi e tale pena è stata sospesa ai sensi dell'art. 656, comma 5 c.p.p. ovvero è in corso di espiazione in regime di arresti domiciliari ex art. 656, comma 10 c.p., tranne che la stessa magistratura di sorveglianza ritenga in specifici casi di doverla ugualmente acquisire.

**2.** L'U.E.P.E. trasmette l'inchiesta socio-familiare entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta inoltrata dalla magistratura di sorveglianza; la cancelleria del Tribunale e dell'Ufficio di Sorveglianza cura che in ogni richiesta di espletamento dell'inchiesta socio-familiare sia sempre riportata la data dell'udienza fissata -per la trattazione e decisione del singolo procedimento- sempre dopo la scadenza di detto termine di sessanta giorni.

**3.** In ogni inchiesta socio-familiare l'U.E.P.E formula la proposta di trattamento per la singola persona libera sospesa ex art. 656, comma 5 c.p.p. ovvero agli arresti domiciliari ex art. 656, comma 10 c.p.p., indicando se e quale misura alternativa possa esserle concessa.

**Art. 2 – Documentazione da trasmettere in allegato all'istanza presentata da persona detenuta per accedere alla detenzione domiciliare ex lege n. 199/2010.**

**1.** La Direzione dell'istituto penitenziario trasmette all'Ufficio di Sorveglianza l'istanza di concessione della detenzione domiciliare prevista dalla legge n. 199/2010, corredandola:

- della posizione giuridica aggiornata;
- della nota relativa all'eventuale sottoposizione della persona detenuta al regime ex art. 14-bis O.p.;
- della relazione dell'U.E.P.E. sull'idoneità del domicilio indicato.
- della relazione scientifica sull'osservazione della personalità, se conclusa;
- se non sia stata conclusa detta relazione scientifica, della relazione comportamentale approfondita e arricchita di tutti i dati acquisiti -allo stato- sul piano criminologico, personologico, sociale, lavorativo e familiare, precisando se l'istante sia tossico/alcol dipendente e/o sia affetto da patologie che devono essere curate mediante contatti con strutture sanitarie esterne.

**2.** In ogni caso la direzione dell'istituto penitenziario, se rilevi che l'istanza è *ictu oculi* inammissibile, si limita a trasmetterla all'Ufficio di Sorveglianza, allegando soltanto la posizione giuridica.



trasmettere all'Ufficio di Sorveglianza e dando, altresì, atto dell'eventuale mancanza dell'inchiesta sociale dell'U.E.P.E., che poi il Magistrato di Sorveglianza si riserva di acquisire direttamente.

2. L'equipe dell'istituto penitenziario non chiede all'U.E.P.E. di espletare l'inchiesta sociale nel caso in cui la persona detenuta istante è priva di riferimenti esterni di natura abitativa e socio-familiare; di ciò dà comunque atto nel rapporto informativo da trasmettersi all'Ufficio di Sorveglianza.

3. La Direzione dell'istituto penitenziario, qualora alla data di inizio dell'esecuzione in carcere residui una pena non superiore a 9 mesi, trasmette all'Ufficio di Sorveglianza l'istanza di concessione di permesso premio, corredandola:

- della posizione giuridica aggiornata;
- del parere del Direttore dell'Istituto penitenziario;
- della relazione comportamentale approfondita e arricchita di tutti i dati acquisiti -allo stato- sul piano criminologico, personale e socio-familiare, specificando se la persona istante:
  - a) abbia idonei riferimenti esterni di natura abitativa e socio-familiare;
  - b) sia assuntrice di sostanze stupefacenti e/o alcoliche;
  - c) sia affetta da patologie curabili mediante necessari contatti con strutture sanitarie esterne.

In ogni caso la Direzione dell'istituto penitenziario, se rilevi che l'istanza è *ictu oculi* inammissibile, si limita a trasmetterla, allegando soltanto la posizione giuridica.

**Art. 5 – Documentazione da trasmettere in allegato all'istanza presentata da persona detenuta o alla proposta formulata dal Consiglio di disciplina -sentito il gruppo di osservazione- ai sensi dell'art. 57 legge n. 354/75 e dell'art. 76, comma 2 lett. b) e c) d.p.r. n. 230/2000 per l'accesso a misure alternative alla detenzione.**

1. La Direzione dell'istituto penitenziario, qualora alla data di inizio dell'esecuzione in carcere residui una pena superiore a 9 mesi, trasmette all'Ufficio di Sorveglianza la proposta del Consiglio di disciplina e/o l'istanza di concessione di misure alternative alla detenzione, corredandola:

- della documentazione eventualmente presentata dallo stesso richiedente;
- della posizione giuridica aggiornata;
- della relazione scientifica sull'osservazione della personalità recante la proposta di trattamento, nonché se e quale misura alternativa possa esserle concessa;
- se detta relazione scientifica non sia stata conclusa, della relazione comportamentale approfondita e arricchita di tutti i dati acquisiti -allo stato- sul piano criminologico, personale, socio-familiare, patologico e delle dipendenze, indicando la presumibile data di chiusura dell'osservazione da trasmettere

all'Ufficio di Sorveglianza e dando atto dell'eventuale mancanza dell'inchiesta sociale dell'U.E.P.E., che poi il Magistrato di Sorveglianza si riserva di acquisire direttamente.

2. L'equipe dell'istituto penitenziario non chiede all'U.E.P.E. di espletare l'inchiesta sociale nel caso in cui la persona detenuta è priva di riferimenti esterni di natura abitativa e socio-familiare.

3. La Direzione dell'istituto penitenziario, qualora alla data di inizio dell'esecuzione in carcere residui una pena non superiore a 9 mesi, trasmette all'Ufficio di Sorveglianza la proposta del Consiglio di disciplina e/o l'istanza di concessione di misure alternative alla detenzione, corredandola:

- della documentazione eventualmente presentata dallo stesso richiedente;
- della posizione giuridica aggiornata;
- della relazione comportamentale approfondita e arricchita -allo stato- di tutti i dati acquisiti sul piano criminologico, personologico, socio-familiare, patologico e delle dipendenze, specificando se la persona detenuta:
  - a) abbia idonei riferimenti esterni di natura abitativa e socio-familiare;
  - b) sia assuntrice di sostanze stupefacenti e/o alcoliche;
  - c) sia affetta da patologie curabili mediante necessari contatti con strutture sanitarie esterne oppure da patologie incompatibili con il regime carcerario.

In detta evenienza l'equipe preposta al trattamento può chiedere all'U.E.P.E. competente di svolgere specifici accertamenti rilevanti e, all'esito, di trasmettere una relazione comportamentale approfondita e arricchita -allo stato- di tutti i dati e gli elementi acquisiti sul piano personologico, familiare, socio-lavorativo, patologico e delle dipendenze.

4. In ogni caso la Direzione dell'istituto penitenziario, se rilevi che l'istanza è *ictu oculi* inammissibile, si limita a trasmetterla, allegando soltanto la posizione giuridica.

#### **Art. 6 – Documentazione da trasmettere in allegato all'istanza ex art. 35-ter O.p.**

1. La Direzione dell'istituto penitenziario trasmette all'Ufficio di Sorveglianza l'istanza, corredandola:

- della posizione giuridica aggiornata;
- di dettagliata relazione in cui sono riportati i giorni di carcerazione espiati dall'istante, la superficie della cella (in cui è stato ospitato l'istante durante detti giorni) da calcolarsi al netto di quella occupata dal bagno e dagli arredi fissi, le attività trattamentali concretamente offerte e fruibili per l'istante in detti giorni.

#### **Art. 7 – Comunicazione del Protocollo.**

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials. From left to right: a signature that appears to be 'fer' with a superscript '5' next to it; the initials 'SRV'; a large, stylized signature; another signature; and finally, the initials 'WU'.

1. Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza provvede a trasmettere copia del Protocollo al Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente della Corte d'Appello anche in funzione di Presidente del Consiglio Giudiziario, al D.A.P. - Ministero della giustizia, al P.R.A.P. per il Lazio-Abruzzo-Molise.

Campobasso, 20 luglio 2016

**FIRMA**

dott. Giuseppe Mastropasqua - presidente Tribunale Sorveglianza

Giuseppe Mastropasqua

dott.ssa Rosa La Ginestra - direttrice Casa Circ.le Campobasso e Larino

Rosa La Ginestra

dott.ssa Barbara Lenzini - direttrice Casa Circondariale Isernia

Barbara Lenzini

dott.ssa Annamaria Di Nunzio - direttore reggente U.E.P.E. Campobasso-Isernia

Annamaria Di Nunzio

avv. Demetrio Rivellino - presidente Consiglio Ordine Avvocati di Campobasso

Demetrio Rivellino

avv. Marciano Moscardino - presidente Consiglio Ordine Avvocati di Isernia

Marciano Moscardino

avv. Marco D'Errico - presidente Consiglio Ordine Avvocati di Larino

Marco D'Errico